

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

(Legge 5.03.1990, N. 45 - D.P.R. 06.12.1991 n. 447 - D.P.R. 06.06.2001 n. 380 artt. da 107 a 120)

La predisposizione del progetto è necessaria quando gli impianti interessati dall'intervento ricadono in una o più delle casistiche sotto riportate (barrare le casella relative all'intervento)

Progettazione degli impianti


1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 380/01 è obbligatoria per l'installazione la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

SI NO

- a) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1 comma 1 lettere a), della Legge per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 KW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori;
- b) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 2) della Legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte con bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m²;
- c) Il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 KW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
- d) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1), lettere b) della legge per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di impianti elettrici soggetti a normativa C.E.I. o in edifici con volume superiore a 200 m³ e con un'altezza superiore a 5 ml.;
- e) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1), lettera c) della legge per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- f) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1, lettera e) della Legge per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 38,8 KW o di gas medicali per uso ospedaliero o simili, nel caso di stoccaggio;
- g) Per gli impianti elettrici di cui all'art.1 comma 1 lettere g), della Legge qualora
- siano inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi o comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari e superiore a 10.

I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (U.N.I.) e del C.E.I..

Nei casi previsti il progetto degli impianti dovrà essere depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia contestualmente al progetto edilizio (art. 110, comma 3, del D.P.R. n. 380/01).



Il Tecnico Progettista

2. Nei casi non ricadenti nelle fattispecie richiamate precedentemente occorre compilare la seguente dichiarazione:

In riferimento al progetto di costruzione di fabbricato agricolo da adibire conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli, di tre piccoli fabbricati da destinare ad allevamento zootecnico ed un fabbricato agricolo da destinare a fienile e deposito attrezzature, si dichiara che gli impianti non sono soggetti alla redazione del progetto di cui all'art. 4 del DPR 447/91 ed agli artt.110 e 119 del D.P.R. n. 380/01



Il Tecnico Progettista

NOTA : Si allega per maggiore chiarezza l'ambito di applicazione della Legge 46/90 – art.1 – D.P.R. 380/01 art. n. 110.

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione delle presenti leggi i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
 - a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente produttore;
 - b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
 - d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
 - e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
 - f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
 - g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.